



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32160** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 61871, reso da **ALBERTI Denis**, agente riscossore del Comune di Bassano del Grappa (VI) per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all’udienza pubblica del 14 novembre 2024, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto, l’Avv. Denis Marsan per l’agente contabile e l’Avv. Martina Cartano in rappresentanza dell’ente, come da verbale;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 393/2024, il Magistrato istruttore chiedeva

	l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 61871, reso dall'agente contabile	
	Alberti Denis, per la gestione degli incassi del parcheggio dell'area camper	
	"Gerosa", riferito al periodo di gestione 01/01/2018-31/12/2018, avendo	
	rilevato che:	
	• mancava la parificazione del conto: il Responsabile del Servizio	
	Finanziario non aveva apposto il visto di regolarità sul conto, ma aveva	
	allegato una dichiarazione sulla corrispondenza tra quanto l'agente aveva	
	sostenuto di aver versato e le risultanze del tesoriere, affermando	
	l'impossibilità di verificare la regolarità degli incassi;	
	• il documento depositato come conto era un prospetto riassuntivo	
	composto di una pagina, riportante le scritturazioni mensili di incasso e quelle	
	di riversamento, nonostante, in calce allo stesso, si desse dato atto che	
	conteneva 1.114 registrazioni e fosse formato di 36 pagine;	
	• non erano stati depositati, unitamente al conto, né il provvedimento di	
	approvazione dello stesso né la relazione dell'organo di controllo interno	
	prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c.;	
	• sul piano sostanziale, la gestione non si appalesava regolare in quanto:	
	- il conto non chiudeva in pareggio, ma con una giacenza di cassa di euro	
	1.890,00 (corrispondente alla scrittura di apertura del conto reso per	
	l'esercizio 2019, n. 66313), incompatibile con una gestione di cassa, e	
	mancava la scrittura di quadratura che desse conto dell'avvenuto versamento,	
	seppur tardivo, della stessa;	
	- il versamento nella tesoreria comunale era sempre avvenuto nel mese	
	successivo per l'intero importo riscosso nel mese precedente e ciò aveva	
	portato alla formazione di giacenze di cassa superiori alla soglia	
	2	

	regolamentare prevista dall'art. 69, co. 2, del Regolamento di contabilità	
	dell'ente all'epoca vigente (euro 516,45).	
	II. In data 24 ottobre 2024, la difesa dell'agente contabile, dopo aver precisato	
	che al Comune era stato consegnato il conto completo della gestione e che i	
	primi due rilievi (assenza della parificazione e omesso deposito della relazione	
	dell'organo di controllo interno) attenevano alle competenze del Comune,	
	rappresentava, con riferimento alla contestata tardività dei versamenti, che	
	dall'esame del paragrafo 1, lett. b) del capitolato tecnico (allegato al contratto	
	per l'affidamento <i>in house</i> alla S.I.S. S.R.L. dei servizi strumentali per la	
	gestione dei parcheggi, sottoscritto dal Comune e dalla società in data	
	30.06.2017) non emergeva in alcun modo un obbligo di riversamento degli	
	incassi né entro la fine dell'anno di gestione né nel caso di superamento del	
	limite di euro 516,45 e non risultava allegato o, comunque, menzionato il	
	regolamento di contabilità dell'ente.	
	Al riguardo, evidenziava, altresì, che le concrete modalità di pagamento	
	previste per la fruizione del parcheggio non avrebbero consentito, in ogni caso,	
	di rispettare tali obblighi, posto che il parcheggio era aperto tutto l'anno (dalle	
	ore 00,01 del 1° gennaio alle ore 24,00 del 31 dicembre).	
	Ne conseguiva, secondo la difesa dell'agente contabile, che:	
	- se l'utente avesse fruito del parcheggio nell'ultimo giorno dell'anno, il	
	relativo incasso avrebbe potuto essere riversato nella tesoreria soltanto nei	
	primi giorni del mese di gennaio;	
	- le somme incassate dovevano essere materialmente consegnate o	
	tempestivamente versate tramite bonifico, ma ciò non era sempre possibile (la	
	tesoreria era chiusa nei pomeriggi, nei giorni di sabato, domenica e festivi).	
	3	

	III. In data 25 ottobre 2024, l’Amministrazione comunale depositava deduzioni difensive, precisando che:	
	- con determinazione dirigenziale n. 2332 del 24/10/2024 era stato parificato	
	il conto, all’esito della verifica di concordanza dello stesso con le scritture	
	detenute dall’Amministrazione, svolta dall’attuale Responsabile del Servizio	
	Finanziario sulla base della documentazione all’epoca trasmessa dall’agente	
	contabile;	
	- in considerazione dell’avvenuta parificazione del conto, era stato possibile	
	redigere la relazione prevista dall’art. 139, co. 2 c.g.c. (la stessa recava la firma	
	del Dirigente dell’Area I ed era stata depositata in atti, con la precisazione che	
	il visto del Collegio dei revisori sarebbe stato prodotto in giudizio prima	
	dell’udienza, già fissata per il giorno 14 novembre 2024).	
	Chiedeva, quindi, di ritenere superati i profili di irregolarità inerenti al difetto	
	di idonea parificazione del conto e al mancato deposito della relazione	
	dell’organo di controllo interno, anche in considerazione del fatto che	
	dall’anno 2020 provvedeva regolarmente a tali adempimenti.	
	IV. In data 12 novembre 2024 l’Amministrazione comunale depositava nuovamente il documento avente ad oggetto: “<i>Relazione ex art. 139, 2° comma, D.Lgs 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile</i>”.	
	V. All’odierna udienza, il Pubblico Ministero, l’Avv. Denis Marsan e l’Avv. Martina Cartano hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esprimersi in ordine alla regolarità dei mandati conferiti ai legali dall’agente contabile e dal Comune di	
	4	

	Bassano del Grappa, depositati unitamente alle memorie difensive.	
	Quanto al mandato conferito dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa	
	all’Avv. Martina Cartano, in qualità di dipendente dello stesso ente, e alla	
	dott.ssa Lucia Cani, in qualità di Dirigente dell’Area I Risorse e Sviluppo, il	
	Collegio rileva che lo stesso, pur non presentando i requisiti per essere definito	
	una procura alle liti, può essere considerato come una delega conferita	
	dall’ente all’avv. Cartano a comparire in udienza ai sensi dell’art. 148, comma	
	2, c.g.c..	
	Con riguardo, poi, alla procura rilasciata all’Avv. Denis Marsan dal sig. Denis	
	Alberti anziché dalla Società SIS S.p.a., concessionaria del servizio di	
	riscossione, la difesa dell’agente contabile ha evidenziato che, per quanto	
	l’ente abbia inizialmente conferito l’incarico di agente contabile alla Società	
	SIS S.p.a., ha successivamente individuato quale agente contabile, non più la	
	società ma una persona fisica determinata (il sig. Alberti, appunto) come	
	risulta dagli atti della stessa Amministrazione comunale.	
	Sul punto, il Collegio osserva, infatti, che la Società SIS S.p.a., già affidataria	
	del servizio di gestione dei parcheggi per anni 8 e mesi 6 dal giorno	
	01/07/2017 (cfr. contratto sottoscritto dal Comune e dalla società in data	
	30/06/2017), era stata incaricata, in qualità di agente contabile esterno di	
	diritto ed a denaro del suddetto ente locale, della riscossione dei proventi	
	relativi alla suddetta gestione e come tale avrebbe dovuto rendere il conto della	
	gestione contabile al Comune ai fini del successivo deposito presso questa	
	Sezione. Al riguardo, vale la pena richiamare il paragrafo 1, lett. B) del	
	capitolato tecnico, allegato al contratto, che prevedeva, tra gli obblighi della	
	SIS s.r.l., quello di <i>“incassare le tariffe di sosta in vigore, con versamento</i>	
	5	

	<i>presso la tesoreria comunale”.</i>	
	Viceversa, come evidenziato dal Magistrato istruttore, con delibera di G.C. n.	
	169 del 20/06/2017, l’ente ha designato il sig. Alberti come agente contabile	
	esterno per la gestione degli incassi relativi ai servizi strumentali per la	
	gestione dei parcheggi e del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri,	
	affidati alla società SIS S.r.l., in nome e per conto della quale lo stesso ha	
	agito.	
	Al riguardo, il Collegio rileva, in linea con consolidata giurisprudenza di	
	questa Corte (<i>ex aliis</i> , Sez. I, n. 324/2008; Sez. Calabria, n. 176/2022), che	
	l’individuazione di specifici soggetti tenuti ad operare la riscossione per la	
	società concessionaria del servizio non fa, comunque, venir meno	
	l’obbligatorietà del giudizio di conto nei loro confronti, posto che ciò che ha	
	rilevanza è l’effettività della gestione di chi risulta incaricato o responsabile	
	(anche) di questa e cioè di chi ha il maneggio di denaro pubblico, gestito	
	secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (v., in particolare, l’art.	
	178 del R.D. n. 827/1924 e l’art. 74 del R.D. n. 2440/1923).	
	Ne consegue che è senza dubbio valida la procura alle liti rilasciata dal sig.	
	Alberti Denis, al quale va riconosciuta la qualifica di agente contabile esterno	
	del Comune di Bassano del Grappa, avendo lo stesso incassato somme di	
	pertinenza dell’amministrazione e, quindi, avendo avuto il maneggio di risorse	
	pubbliche di cui rendere il conto.	
	2. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene, in ordine alla parificazione	
	del conto, che la stessa è stata effettuata, seppur tardivamente (con	
	determinazione dirigenziale n. 2332 del 24/10/2024, prodotta in giudizio	
	dall’amministrazione), mediante verifica della concordanza della	
	6	

	dell'esercizio medesimo; discarico delle somme non più esigibili, etc.) e degli	
	obblighi gravanti sul concessionario.	
	Tali risultanze, viceversa, non si rinvencono all'interno del conto depositato	
	dall'Amministrazione comunale e pertanto, già solo per tale motivo, il conto	
	in giudizio deve ritenersi carente e, dunque, irregolare, in quanto non aderente	
	alle norme generali (di cui agli artt. 616 e 621 del r.d. 827/1924) applicabili a	
	tutti gli agenti contabili (la prima) e a quelli della riscossione (la seconda) (cfr.	
	sul punto, <i>ex multis</i> , Sez. Veneto, sent. n. 190/2022).	
	3.2 Con riferimento agli ulteriori profili di irregolarità esposti nella relazione	
	di deferimento, il Collegio evidenzia quanto segue.	
	L'art. 69, comma 2, del regolamento comunale di contabilità (approvato con	
	delibera C.C. n. 11 del 18/03/2008) prevede che: <i>“Le somme direttamente</i>	
	<i>riscosse sono interamente versate dagli Agenti contabili al Tesoriere</i>	
	<i>comunale quando la giacenza di cassa sia pari a € 516,45 e comunque</i>	
	<i>mensilmente entro il 10° giorno del mese successivo per tutte le somme nello</i>	
	<i>stesso riscosse”</i> .	
	Dall'esame del conto completo (pagg. 2 e seguenti) e dalle reversali, prodotti	
	dall'ente, risulta, infatti, che, salvo che per il mese di febbraio 2018, i	
	versamenti mensili risultano effettuati dall'agente contabile per importi	
	corrispondenti a quanto complessivamente riscosso nel mese precedente, ma	
	ampiamente superiori alla soglia regolamentare (cfr., quietanze nn. 1755 del	
	26/01/2018, € 1.090; 3365 del 19/02/2018, € 825; 6724 del 24/04/2018, € 666;	
	8035 del 28/05/2018, € 1.702; 8858 del 19/06/2018, € 1.432; 10416 del	
	19/07/2018, € 1.084; 12034 del 28/08/2018, € 992; 12937 del 18/09/2018, €	
	1.512; 15177 del 24/10/2018, € 1.124; 16653 del 21/11/2018, € 600; 18849	
	8	

	del 27/12/2018, € 752).	
	Nella documentazione in atti, inoltre, ha trovato conferma anche il rilievo del	
	Magistrato istruttore circa il mancato riversamento, entro la fine dell'anno di	
	gestione, degli incassi del mese di dicembre 2018, posto che l'ultima	
	quietanza dell'anno 2018 ha ad oggetto le somme che risultano riscosse a	
	novembre (€ 752).	
	Alla data del 31 dicembre 2018, infatti, il conto non chiudeva in pareggio, ma	
	con una giacenza di cassa di € 680 che, peraltro, non risulta correttamente	
	rappresentata, non essendo stata riportata, nel conto, una scrittura di	
	quadratura che dia conto dell'avvenuto, seppur tardivo, versamento della	
	stessa nella tesoreria comunale.	
	Vanno, al riguardo, richiamati i principi fondamentali contenuti nel T.U.E.L.	
	e nel decreto legislativo n. 118/2011, nonché le disposizioni del regolamento	
	di contabilità dell'ente (previsto dall'art. 152 d.lgs. n. 267/2000, "T.U.E.L.")	
	e, in particolare, l'art. 44, comma 2, ultima parte, del testo approvato dall'ente	
	con delibera C.C. n. 75 del giorno 08/11/2018, secondo cui: <i>"Le riscossioni</i>	
	<i>avvenute nel mese di dicembre e ogni altra eventuale giacenza di cassa</i>	
	<i>devono essere riversate in tesoreria comunale entro il 31 dicembre dell'anno</i>	
	<i>cui si riferiscono"</i> .	
	Alla luce di tali disposizioni, risulta palese l'inosservanza dell'agente	
	contabile ai vincoli di riversamento delle somme riscosse, a nulla valendo le	
	argomentazioni difensive circa la mancata espressa indicazione, nel contratto	
	di affidamento dei servizi strumentali per la gestione dei parcheggi alla SIS	
	s.r.l., di obblighi analoghi a quelli previsti dal regolamento comunale, tenuto	
	conto, tra l'altro, del principio fissato dall'art. 181, comma 3 del T.U.E.L., il	
	9	

quale così dispone: “*Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell’amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell’ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, non superiori ai quindici giorni lavorativi*”.

Le contestazioni formulate dal Magistrato istruttore devono, pertanto, essere condivise, posto che l'operato dell'agente contabile non si è rivelato conforme alle prescrizioni del regolamento di contabilità dell'ente, che disciplinavano le attività di sua competenza e alle quali avrebbe dovuto attenersi, anche in considerazione del fatto che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dello stesso, le concrete modalità di pagamento previste per la fruizione del parcheggio consentivano, salvo casi eccezionali (comunque, non documentati), il riversamento delle somme riscosse nel rispetto del vincolo temporale del 31 dicembre 2018.

4. Quanto alla relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, co. 2 c.g.c., il Collegio prende atto dell'invio della relazione del Dirigente dell'Area I, che, tuttavia, non risulta corredata del visto del Collegio dei revisori previsto dall'art. 47 del regolamento di contabilità dell'ente (approvato con delibera di C.C. n. 75/2018), e del fatto che l'Amministrazione dal 2020 provvede al deposito della relazione, unitamente al conto parificato.

Tuttavia, intende ribadire il necessario contenuto della relazione prevista dall'art. 139, c. 2 c.g.c. la quale, resa dall'organo interno di controllo, in posizione di terzietà, *“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e*

	<i>delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa</i>	
	<i>aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di</i>	
	<i>eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di</i>	
	<i>rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla</i>	
	<i>tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della</i>	
	<i>parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le</i>	
	<i>scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo” (Sez.</i>	
	<i>Giurisd. Veneto, ord. n. 15/2023).</i>	
	5. Conclusivamente, il Collegio ritiene di dichiarare l’irregolarità della	
	gestione di cui al conto giudiziale n. 61871, reso dal sig. Alberti Denis, quale	
	agente riscossore del Comune di Bassano Del Grappa, demandando agli	
	Organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di	
	legge e, quindi, di adottare ogni iniziativa di competenza che consenta loro di	
	conformare l’azione amministrativa a quei canoni di legalità e di virtuosità	
	della P.A. nel cui solco si collocano le osservazioni formulate dalla Sezione.	
	5. In assenza di condanna non è luogo a provvedere sulle spese.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32160 del registro di	
	Segreteria, dichiara l’irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n.	
	61871.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.	
	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	11	

[illegible]